MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 46

Inquadramento nella qualifica di agente tecnico di terza classe

Gli impiegati che all'atto dell'entrata, in vigore della presente legge rivestono la qualifica di agente tecnico di 4ª classe sono inquadrati, dalla data suddetta, nella qualifica di agente tecnico di 3ª classe. Ai fini del trattamento economico, si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1936, n. 19.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-46-inquadramento-nella-qualifica-di-agente-tecnico-di-terza-classe/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it